

**COMUNE DI CASOLI**

PROVINCIA DI CHIETI



Ufficio SINDACO

ORDINANZA Numero 8**Casoli, lì 20-03-20**

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTI:

- la Deliberazione del 31.01.2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il D.L. 23.02.2020 nr. 6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 recante *"Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n.6"*;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 recante *"Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 n.6"*;
- il D.P.C.M. 01.03.2020 recante *"Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 n.6"*;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 recante *"Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 n.6, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 recante *"Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 n.6, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 recante *"Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 n.6, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 recante *"Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 n.6, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *"Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'ordinanza n°10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *"Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni - zona rossa"*.

RILEVATO l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di dover adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

EVIDENZIATO che:

- l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.P.C.M. 9 marzo 2020 stabilisce come *"sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"*;

- l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 (la cui validità è estesa all'intero territorio nazionale con l'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 9 marzo 2020) prevede di *"evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al richiamato articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*;

DATO atto che l'obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

CONSIDERATO che, nonostante le prescrizioni in essere, sono finora stati registrati oltre che segnalati, comportamenti non rispettosi del divieto di assembramento, il mancato rispetto della distanza interpersonale (almeno 1 metro) nonché spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

DATO ATTO che tali fenomeni non sono immediatamente controllabili dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale;

RILEVATO che le principali inosservanze degli obblighi di spostamenti motivati derivano da attività motorie all'aria aperta per passeggiate e attività sportive tra l'altro eseguite in zone distanti dalla propria abitazione e in aree periferiche;

EVIDENZIATO che l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative e regionali volte a contrastare il contagio del COVID-19;

RITENUTO conseguentemente necessario ed urgente attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, assumendo ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

PRESO ATTO del progressivo aumento del numero di contagiati da CODIV - 19 (corona virus) nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Chieti;

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", sino al giorno 3 aprile 2020, di dover stabilire misure più restrittive finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone in occasione di attività motorie e sportive all'aperto;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

VISTO l'art. 32, Legge 833 del 23 Dicembre 1978 della istituzione del servizio sanitario nazionale . Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.

VISTO l'articolo 12 Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 2.1.2018, n. 1) in materia di Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile;

RITENUTO di dover adottare ogni misura a tutela della popolazione del proprio comune e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al DPCM 8.3.2020 già richiamato con particolare riguardo all'articolo 1 in materia di divieto di spostamenti, esteso all'intero territorio nazionale con DPCM 9.3.2020, pure richiamato;

CONSIDERATO, altresì, che, allo stato, deve ritenersi sussistere un limite anche oggettivo alla conoscenza del fenomeno non avendo evidenze chiare ed esplicite dei fatti e dei problemi in atto sicchè, nello spirito degli atti normativi adottati, non può precludersi al sindaco il diritto-dovere di intervenire con provvedimenti che costituiscano completamento e attuazione delle disposizioni adottate da altre Autorità e che proprio ai comuni è chiesto di attuare come dimostrano anche le comunicazioni che l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura doverosamente trasmette ai comuni della Provincia;

ORDINA

per quanto in premessa, le seguenti ulteriori e più stringenti prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Casoli, con effetto immediato e valide fino al 03 aprile 2020, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di distanza interpersonale (almeno 1 metro), in relazione a quanto previsto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020:

1. nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all'aperto;
2. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;
3. sono vietati i lavori in campo agricolo salvo quelli riconducibili ad attività primaria lavorativa (imprenditore agricolo) e quelli strettamente legati all'approvvigionamento alimentare familiare domestico;

PRECISA

- tra le "comprovate situazioni di necessità" di cui sopra è da prevedersi la gestione quotidiana degli animali domestici, ovvero passeggiata ed espletamento dei bisogni fisiologici, a condizione che gli stessi si svolgano nel raggio di 500 metri dall'abitazione del proprietario dell'animale ed avendo cura di avere al seguito il materiale per la raccolta delle deiezioni;
- sono fatte salve tutte le misure, le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità sovracomunali al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;
- gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza;
- l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

- la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a: Prefettura di Chieti, Questura di Chieti, Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comandi Provinciali delle Forze dell'Ordine, Comando Stazione Carabinieri di altino e Ufficio di Polizia Locale;
- la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio comunale e l'inserimento della stessa nel sito istituzionale dell'Ente e la comunicazione tramite pubblici avvisi alla cittadinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente Ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Il Sindaco
F.to TIBERINI MASSIMO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione dichiara di aver pubblicato in data odierna al n. 245 copia della presente ordinanza nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Casoli, lì 20-03-2020

Il Pubblicatore

F.to come all'originale
